

sie sarebbe oltremodo positivo, in particolare perché garantirebbe una generalizzata applicabilità della tutela cautelare giurisdizionale (art. 47 D.Lgs. n. 546/92) e la conseguente eliminazione delle attuali disparità, non essendo ammessa nei giudizi per le materie fiscali ancora di competenza dei giudici ordinari.

6 – I rapporti del Consiglio con il Ministero delle Finanze ed altre articolazioni dello Stato

6.1 – Il Consiglio è consapevole che solo un costante rapporto di collaborazione istituzionale con il Ministero delle Finanze può assicurare tempestività ed incisività agli interventi diretti a garantire una giurisdizione tributaria rapida ed efficiente, amministrata da giudici indipendenti ed imparziali, per la corretta tutela dei diritti del cittadino e dell'interesse dello Stato. Tale consapevolezza ha indotto il Consiglio a ricercare contatti ed incontri, come si è detto, e, pur dovendosi doverosamente dare atto di un più adeguato riscontro rispetto a quanto segnalato con la precedente relazione, non può non evidenziarsi che i tempi non tengono conto, in molti casi, dell'urgenza di alcuni interventi. Un ritardo che è anche dovuto alla pluralità delle competenze nelle quali si articola il Ministero e che sono contestualmente coinvolte da alcuni interventi.

6.2 – Gli articoli 4 e 5 del D.lg. 545/92 prevedono che possono essere nominati giudici tributari, oltre ad altre categorie professionali, i magistrati ordinari, amministrativi o militari, mentre l'art. 3 del citato decreto prevede che i Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti di Sezione possono essere nominati solo tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo.

In occasione dell'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera in data 14.3.1996, considerato che l'incarico comportava lo svolgimento della funzione giurisdizionale, ritenne che l'espletamento di tali incarichi giurisdizionali non fosse soggetto a preventiva autorizzazione, pur segnalando l'opportunità che, per il conferimento di incarichi direttivi nelle Commissioni, si tenesse conto delle pendenze dei procedimenti disciplinari o di sanzioni disciplinari irrogate, riservandosi, comunque, il compimento di verifiche periodiche in ordine agli effetti sull'attività giudiziaria ordinaria.

Il Consiglio, oltre a ricercare l'instaurazione di positivi rapporti di collaborazione istituzionale con il Consiglio Superiore della Magistratura e con gli altri Organi di autogoverno prima di nominare magistrati ordinari, ammini-

strativi o militari, ha sempre richiesto ai rispettivi Organi di autogoverno informazioni sulla pendenza di procedimenti disciplinari e su eventuali sanzioni disciplinari riportate, ma ritiene che siano necessarie modifiche legislative e, comunque, che sia opportuno prevedere, in futuro, una maggiore collaborazione istituzionale quantomeno in materia di formazione professionale.

Corsi di aggiornamento professionale organizzati in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura risulterebbero oltremodo utili per l'approfondimento del diritto tributario sostanziale, la cui conoscenza è fondamentale per una corretta gestione del processo penale tributario e del contenzioso tributario.

La previsione, poi, nel nuovo processo tributario, del ricorso per Cassazione avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali, che ha portato, come si dirà, all'istituzione di un'apposita sezione della Corte di Cassazione con specifica competenza in materia, giustifica anche corsi comuni di aggiornamento sul processo tributario.

Così, è auspicabile che, in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura e con gli altri Organi di autogoverno, si possano organizzare corsi di approfondimento, ad esempio su principi di autonomia ed indipendenza della magistratura, nonché sul principio del giudice naturale precostituito per legge valori serventi per un servizio di giustizia imparziale e comuni a tutte le giurisdizioni.

Proprio perché il magistrato ordinario, amministrativo o militare che è anche giudice tributario esplica, nei rispettivi ordinamenti, la funzione giurisdizionale, anzi, perché già investito di tale funzione, ad esso sono riservati gli incarichi di Presidente di Commissione Tributaria o di Sezione risulta opportuna una modifica legislativa che preveda – in un'ottica di unità della giurisdizione e, quantomeno, di unità della funzione giurisdizionale – effetti, in ciascuno degli ordinamenti, dei comportamenti sanzionati disciplinarmente.

L'art. 12 del D.Lgs. n. 545/92 prevede, infatti, la decadenza dall'incarico di giudice tributario per i magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica che “cessano dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti”. Nessuna altra norma prevede conseguenze, anche per la nomina in incarichi direttivi, per comportamenti non conformi ai doveri professionali accertati e sanzionati dagli altri Organi di autogoverno.

La modifica legislativa dovrebbe comportare l'obbligo per il Consiglio Superiore della Magistratura ed i Consigli di Presidenza di comunicare reciprocamente la pendenza di procedimenti disciplinari e l'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione dei doveri professionali e consentirne la valutazione, nei rispettivi ordinamenti, quantomeno, in occasione del conferimento di incarichi direttivi.